



**CONTRATTO PER L'ORGANIZZAZIONE, IL COORDINAMENTO E  
LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE MONETE  
METALLICHE E DEI SERVIZI CONNESSI  
CIG 63015782AC**

**TRA**

**IL DIPARTIMENTO DEL TESORO, DIREZIONE VI, DEL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
E**

\_\_\_\_\_  
L'anno \_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ in Roma, nel palazzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via XX settembre, innanzi a me \_\_\_\_\_ Ufficiale Rogante, tale nominato con provvedimento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_

**Si sono costituiti:**

il *Ministero dell'Economia e delle Finanze*, Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, con sede in Roma, C.F. 80415740580 nella persona del dott. \_\_\_\_\_, Dirigente Generale, nato a \_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, (nel seguito per brevità anche "*MEF*");

**E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");

**oppure**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento



Temporaneo costituito oltre che dalla stessa dalla mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e dalla mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito, per brevità, congiuntamente, anche “Fornitore”)

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, fatta con il mio consenso espressa e concorde rinuncia all’assistenza dei testimoni, dichiarano di voler stipulare e stipulano quanto appresso.

#### **PREMESSO**

*a)* che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, “MEF”), ha conferito a Consip S.p.A. delega, prot. n DT 44873 del 29/05/2015, per l’espletamento di una procedura di gara per l’organizzazione, il coordinamento e la gestione del servizio di trasporto delle monete metalliche e dei servizi connessi, attraverso una gara aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

*b)* che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. per conto del MEF e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;

*c)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;



**d)** che la stipula del presente Contratto non vincola in alcun modo il MEF, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, i Documenti di Somministrazione nel periodo di validità ed efficacia del Contratto;

**e)** che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

**f)** che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Articolo 1**

### **Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara, l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico) e l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

## **Articolo 2**

### **Altre Definizioni**

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:
  - a) Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) MEF:** il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - d) Contratto:** il Contratto stipulato tra il MEF e il Fornitore, nonché gli allegati ed i documenti ivi richiamati;



- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nella stesso previsto;
  - f) **Giorno lavorativo:** i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le sedi della Cassa Speciale e gli Uffici Destinatari);
  - g) **Importo massimo del Contratto:** si intende l'importo corrispondente a 4.500.000,00 Euro;
  - h) **Parte:** il MEF o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
  - i) **Uffici Destinatari:** le sedi delle Tesorerie Provinciali della Banca d'Italia e qualunque altro luogo indicato per la consegna nel Documento di Somministrazione e in cui è presente un incaricato della Banca d'Italia.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

### Articolo 3

#### Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. Il presente Contratto è regolato:
- a) da quanto previsto nel presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
  - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
  - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - e) dalle norme in materia di Contabilità del MEF;
  - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute



in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto del Contratto**

1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del MEF, a prestare i servizi di organizzazione, coordinamento e gestione del servizio di trasporto delle monete metalliche ed i servizi connessi tutto alle condizioni e termini di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico.
2. Il MEF si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il MEF, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

#### **Articolo 5**

##### **Durata**

1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere da \_\_\_\_\_; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta del MEF, da inviare al Fornitore con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del presente Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la



massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del presente Contratto.

## **Articolo 6**

### **Obbligazioni generali del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto e nei relativi Allegati e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a qualsivoglia titolo, nei confronti del MEF, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione del presente Contratto secondo quanto specificato nel Contratto medesimo, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;



- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al MEF di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente Contratto;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal MEF;
  - f) comunicare tempestivamente al MEF, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre al MEF qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio;
  - h) manlevare e tenere indenne il MEF da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del MEF e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal MEF e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna a utilizzare personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del MEF ed agli Uffici Destinatari nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire al MEF di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta



esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal MEF.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al MEF di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto; (b) prestare i servizi oggetto del presente Contratto nei luoghi indicati dal MEF secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
12. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del MEF e delle sedi degli Uffici Destinatari.
13. I servizi oggetto del presente Contratto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva; pertanto il MEF può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare al MEF il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, affidate al subcontraente.
15. Il Fornitore è tenuto a comunicare al MEF ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al MEF entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

## **Articolo 7**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e



integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D. Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

## **Articolo 8**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto e nel Capitolato Tecnico, anche a:
  - (a) comunicare alla Cassa Speciale e al MEF, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente Contratto, un elenco con i nominativi del personale incaricato del ritiro materiale delle monete nonché le targhe degli automezzi impiegati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - (b) effettuare ciascuna consegna presso gli Uffici Destinatari entro il termine massimo di 6 (sei) giorni lavorativi a partire dal giorno successivo al Ritiro presso le sedi della Cassa Speciale ovvero dal giorno successivo al primo dei ritiri interessati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - (c) effettuare le consegne nello stesso mese del relativo Ritiro, secondo quanto meglio specificato nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
  - (d) rispettare il quantitativo minimo di 5 (cinque) confezioni (siano esse



- mattonelle o scatole), oggetto di un unico ritiro o consegna.
- (e) utilizzare per i ritiri e le consegne automezzi conformi alle caratteristiche di cui alla normativa vigente in materia di trasporto valori, nonché dotati di radiolocalizzazione satellitare tramite GPS a protezione dei mezzi ed adatti ad accedere alle strutture indicate nell'allegato A del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - (f) garantire che il servizio di trasporto venga effettuato nel rispetto e nei limiti delle Circolari emanate dal Ministero degli Interni;
  - (g) effettuare la rendicontazione, mediante prospetto mensile e prospetto trimestrale nei tempi e nelle modalità indicate nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico;
  - (h) rifondere al MEF il valore delle monete contenute in eventuali confezioni mancanti nonché il valore delle monete eventualmente non rinvenute nelle confezioni risultate non integre a seguito delle verifiche di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, pena l'escussione della cauzione definitiva per gli importi mancanti;
  - (i) contattare (via fax o e-mail), sia il personale incaricato della Banca d'Italia per concordare le date di consegna sia la Cassa Speciale per l'approvazione delle date di ritiro, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione del Documento di Somministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - (j) avvalersi di una Centrale Operativa per il coordinamento generale ed in tempo reale di tutti i trasporti ed alla quale farà capo un idoneo sistema di radiolocalizzazione satellitare tramite GPS a protezione dei mezzi nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 2 del Capitolato Tecnico.

## **Articolo 9**

### **Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dal MEF per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto sono:

<b>Formato</b>	<b>Prezzo per confezione € IVA esclusa</b>
----------------	--



€ 0,01	
€ 0,02	
€ 0,05	
€ 0,10	
€ 0,20	
€ 0,50	
€ 1,00	
€ 2,00	

Nel caso di consegna di scatole, i corrispettivi si intenderanno adeguati in base al rapporto di conversione di cui alla tabella sotto riportata (numero di mattonelle equivalenti a una vecchia confezione)

Tabella di conversione dei corrispettivi			
Formato	Pezzi per Scatola	Pezzi per Mattonella	Rapporto di conversione
€ 0,01	4.800	500	9,60
€ 0,02	4.400	500	8,80
€ 0,05	3.500	500	7,00
€ 0,10	2.800	400	7,00
€ 0,20	2.520	400	6,30
€ 0,50	1.920	400	4,80
€ 1,00	1.920	250	7,68
€ 2,00	1.920	250	7,68

2. I corrispettivi indicati nel presente Contratto si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto previsto al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.
6. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno



corrisposti dal MEF secondo la normativa vigente in materia di Contabilità del MEF e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui al paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, dal D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal MEF.

7. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e accreditati, a spese del MEF o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_ Codice IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
8. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre a quanto richiesto dal MEF ai sensi del precedente comma 6, il riferimento al Contratto e dovrà essere intestata e trasmessa al MEF, nel rispetto delle condizioni e termini indicati nel presente Contratto
- Si evidenzia, altresì, che il CIG sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dal MEF nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente Contratto.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà



tempestivamente noto al MEF le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, il MEF procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40.
11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale del MEF per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del MEF, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato nel presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
12. Rimane inteso che il MEF, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
13. Il MEF opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta



dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
16. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del MEF.
17. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del MEF a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il MEF di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al MEF. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
18. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, e delle relative disposizioni di attuazione, l'I.V.A. non verrà liquidata al Fornitore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario dal MEF. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

## **Articolo 10**

### **Costi della sicurezza**



1. Prima dell'emissione del singolo Documento di Somministrazione, il MEF e/o la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederanno, laddove necessario e per quanto di propria competenza, a redigere il "Documento di valutazione dei rischi da interferenze" DUVRI, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio (luoghi di prelievo e di consegna). In tale ipotesi il MEF e/o la Banca d'Italia, sempre per quanto di competenza, indicheranno i costi connessi alle misure per eliminare o, quanto meno, ridurre i rischi rilevati (anche nel caso in cui essi siano pari a zero) e il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione il predetto DUVRI che costituirà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

## **Articolo 11**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo al MEF gli oneri su di esso gravanti *ex lege*.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto che sarà versata direttamente dal MEF ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **Articolo 12**

### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o



altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il Contratto stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del MEF di incamerare la cauzione prestata.

### **Articolo 13**

#### **Penali e procedimento di contestazione**

1. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 3, in caso di mancato ritiro delle monete presso la Cassa Speciale nella data concordata e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari allo 0,3 % del valore della singola somministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al MEF, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nell'art. 8, comma 1, lett. (a) per la consegna delle monete agli Uffici Destinatari nella data concordata e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale pari allo 0,3 % del valore della singola somministrazione oggetto di mancata consegna, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Si conviene tra le parti che qualora il ritiro delle monete presso la Cassa Speciale sia avvenuto in ritardo rispetto alla data concordata, le penali di cui al comma 1 del presente articolo troveranno applicazione solo qualora il Fornitore non provveda alla consegna agli Uffici Destinatari entro 6 giorni lavorativi successivi alla data precedentemente concordata del ritiro delle monete presso la Cassa Speciale.
4. In caso di ritardo, non imputabile al MEF, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nell'art. 8, comma 1, lett. (d) per la comunicazione dell'elenco con i nominativi del personale incaricato del ritiro materiale delle monete nonché le targhe degli automezzi impiegati, il



Fornitore è tenuto a corrispondere al MEF una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto nell'art. 8, comma 1, lett. (e), il Fornitore è tenuto a corrispondere al MEF una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni violazione contestata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al MEF, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nell'art. 8, comma 1, lett. (i), il Fornitore è tenuto a corrispondere al MEF una penale pari allo 0,3 % del valore della singola somministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico. In tal caso il MEF applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà a essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Contratto e al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal MEF.
9. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del MEF, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al MEF medesimo nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
10. Qualora le predette deduzioni non pervengano al MEF nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo MEF a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
11. Il MEF potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e al Contratto od alle eventuali altre



garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

12. Il MEF potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del Contratto e nei limiti di cui all'art. 145, D.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto del MEF a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
14. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, potrà trovare applicazione l'articolo 16, comma 2, lett. g) del presente Contratto.

#### **Articolo 14**

##### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro \_\_\_\_ (\_\_\_\_/\_\_\_\_). Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso dal MEF con cadenza annuale, su richiesta del Fornitore.
2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore del MEF, ed il cui importo è indicato nel presente Contratto, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del MEF. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici



assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il MEF, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 13, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti del MEF a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
5. . La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto medesimo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del MEF verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso annualmente dal MEF soltanto a seguito della verifica in ordine alla regolare, completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal MEF.
7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal MEF.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il MEF ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

## **Articolo 15**

### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in



alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il MEF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al MEF.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 24, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

## **Articolo 16**

### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dal MEF per porre fine all'inadempimento, il medesimo MEF ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che il MEF, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il Contratto nei



seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del MEF, anche ai sensi del precedente articolo 13;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo 18;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il MEF, ai sensi dell'articolo 22;
  - f) nei casi di cui agli articoli 9 (Corrispettivi, modalità di pagamento e Fatturazione), 12 (Trasparenza), 15 (Riservatezza), 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 19 (Subappalto), 21 (Divieto di cessione del contratto), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
  - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 13, comma 14;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il MEF avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del MEF al risarcimento dell'ulteriore danno.

## **Articolo 17**

### **Recesso**

1. Il MEF ha diritto nei casi di:
- a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- di recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.



2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il MEF che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, il medesimo MEF potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento dal MEF dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore del MEF.

## **Articolo 18**

### **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del MEF e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.



2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore è dotato di una idonea copertura assicurativa per il rischio furto/rapina durante il trasporto, con un massimale non inferiore all'intero valore trasportato per ogni viaggio e per ogni singolo mezzo di trasporto adottato. La copertura include la giacenza sia tecnica sia passiva e si estende anche all'infedeltà dei proprio dipendenti. La copertura resterà attiva e operante per tutta la durata del contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il MEF, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., il MEF si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore, fermo restando che il MEF procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

## **Articolo 19**

### **Subappalto**

***[da inserire ove il Fornitore non abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto]***

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

### **Subappalto**

***[da inserire ove il Fornitore abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto]***

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nei successivi commi, affida in



subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:\_\_\_\_\_

(ovvero, eventuale) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nei successivi commi nonché nel Disciplinare di gara, affida in subappalto all'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, l'esecuzione del servizio di trasporto valori di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare al MEF o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso il MEF, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il MEF non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il MEF procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.  
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del



MEF della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il MEF da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere al MEF entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Il MEF, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010. Il MEF, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, il MEF potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il MEF avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.



15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il MEF annullerà l'autorizzazione al subappalto.
17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006 dall'art. 48-bis del D.P.R. 662 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
18. Il MEF provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008.

## **Articolo 20**

### **Responsabile del Servizio**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti del MEF, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

## **Articolo 21**

### **Divieto di cessione del Contratto**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il MEF, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

## **Articolo 22**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare il MEF, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti del MEF azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente



sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il MEF è tenuto ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del MEF, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, il medesimo MEF ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### **Articolo 23**

#### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il MEF, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Articolo 24**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Il MEF tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici.  
La trasmissione dei dati dal Fornitore al MEF avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia



responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **Articolo 25**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori Clausole risolutive espresse**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il MEF, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..



6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al MEF e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Il MEF verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al MEF, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il MEF, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.



10. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e il MEF avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto del MEF al risarcimento dell'eventuale maggior danno

#### **Articolo 26** **Clausola finale**

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atti nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del MEF non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti e che il medesimo MEF si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.



## Articolo 27

### Clausola di salvaguardia

1. Il presente Contratto vincola immediatamente il Fornitore a fare data dalla sottoscrizione mentre è vincolante per il MEF solo a seguito dell'approvazione dello stesso con decreto debitamente registrato dalla Corte dei Conti.

Roma, lì \_\_\_\_\_

#### PER IL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Dott. \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

#### IL FORNITORE

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate con riferimento al presente Contratto:

Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 8 (Obbligazione specifiche del Fornitore); Articolo 9 (Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione); Articolo 13 (Penali e procedimento di contestazione); Articolo 14 (Cauzione); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 21 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 23 (Foro competente); Articolo 24 (Trattamento dei dati personali); Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori Clausole risolutive espresse); Articolo 26 (Clausola finale); Articolo 27 (Clausola di salvaguardia).



Roma, lì \_\_\_\_\_

## IL FORNITORE

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto di persona di mia fiducia su \_\_ fogli.

Dell'atto stesso, con esclusione degli allegati per esserne stato espressamente dispensato dai comparenti che dichiarano di ben conoscerli, io Ufficiale Rogante ho dato lettura ai comparenti stessi, che su mia domanda lo approvano perché conforme alla loro volontà.

## PER IL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Dott. \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

## IL FORNITORE

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

L'Ufficiale Rogante

(\_\_\_\_\_)